

**Comunicazione n. DAL/RM/96010293 del 19-11-1996**

inviata alla società di revisione

Oggetto: **Art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 - Accertamento delle situazioni di incompatibilità.**

Con nota del 24 settembre 1996 è stato posto alla scrivente Commissione un quesito, volto a conoscere se la raccolta delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nn. 1), 2) e 3) del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, debba essere estesa anche ai sindaci supplenti.

In merito si rappresenta che, allo scopo di assicurare la continuità della funzione del collegio sindacale, l'art. 2401 c.c. prevede, in caso di morte, rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, il subentro automatico del supplente in ordine di età.

Tale meccanismo di sostituzione automatica dei sindaci comporta che i sindaci supplenti debbano impegnarsi ab initio a subentrare nel ruolo di effettivi, con la conseguenza che anche per i predetti supplenti non devono sussistere cause di ineleggibilità, di decadenza o di incompatibilità, di cui rispettivamente agli artt. 2399 c.c., 1, sub 1, comma 5, della legge n. 216 del 1974 e dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 136 del 1975, già al momento della nomina.

Si ritiene dunque che la raccolta delle predette dichiarazioni di insussistenza delle predette cause di incompatibilità debba essere effettuata dalla società cliente e dalla società di revisione incaricata anche nei confronti dei sindaci supplenti.

p. IL PRESIDENTE  
*Antonio Zurzolo*